

NUMERO 43	DATA 22-11-2024	Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2025
----------------------------	----------------------------------	--

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il Consiglio in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Alla trattazione del seguente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

VILLA Andrea	Sindaco	Presente
D'AGOSTINO Silvia	Consigliere	Presente
QUADRI Nello Vittorio	Consigliere	Assente
PIROTTA Vittorio	Consigliere	Presente
GIOIOSA Marta	Consigliere	Presente
VALLAGUZZA Thomas	Consigliere	Assente
MADASCHI Alessandra	Consigliere	Presente
STUCCHI Amanda	Consigliere	Presente
GATTI Mauro	Consigliere	Presente
GENEROSO Emilio Daniele	Consigliere	Presente
MATTAVELLI Stefania	Consigliere	Assente
CASPIATI Roberto	Consigliere	Assente
AMATO Dario	Consigliere	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. BRAMBILLA Fabrizio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. VILLA Andrea nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Vista la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che ha previsto l'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82), aggiungendo la lettera g-bis) all'articolo 1, comma 759, della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), nella quale viene indicato che sono esenti dal pagamento dell'Imu gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dagli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), e 633 (invasione di terreni ed edifici), del Cp, e che per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo dovrà comunicare all'ente, secondo modalità telematiche che verranno stabilite con apposito decreto Mef da emanarsi entro il 1° marzo 2023, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e quando lo stesso diritto viene meno;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare,

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue, le medesime approvate per l'anno 2024:

- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 6 PER MILLE;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 PER MILLE
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTI

- aliquota per i terreni agricoli: 10,6 PER MILLE
- aliquota per le aree fabbricabili: 10,6 PER MILLE
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 10,6 PER MILLE, di cui la quota pari al 7,6 PER MILLE è riservata allo Stato;
- aliquota per i fabbricati categoria A (esclusi A10), C2, C6, C7 (diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze): 10,6 PER MILLE
- aliquota per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti: 10,6 PER MILLE

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che tale decreto ministeriale non è stato ancora approvato e di conseguenza non è stato pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale il relativo prospetto delle aliquote a cui i Comuni avrebbero dovuto uniformarsi;

Ritenuto pertanto, nelle more di approvazione del decreto e dell'adozione del prospetto, determinare per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni come sopra esposte, le medesime deliberate per l'anno 2024, rinviando ad eventuale successiva deliberazione l'adeguamento obbligatorio delle aliquote al prospetto che dovesse nel frattempo essere adottato;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 13 del 20/07/2020;

Visti i pareri di competenza espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del Consiglio;

Udita la relazione del Sindaco-Presidente il quale presenta unitariamente i punti n. 6 e n. 7 all'ordine del giorno;

Preso atto dell'intervento del Consigliere sig. Generoso Emilio Daniele il quale preannuncia il proprio voto contrario anche per il successivo punto all'ordine del giorno;

[Gli interventi dei Consiglieri presenti alla seduta sono integralmente registrati su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del presente verbale, al quale si rimanda per tutto quanto qui non riportato]

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Sig. Generoso Emilio Daniele), espressi con voto palese, mediante alzata di mano, da n. 8 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di Confermare** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2025, come segue:

- fabbricati abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie catastali A1/A8 e A/9 e relative pertinenze): ESENTI
- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 6 PER MILLE;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 PER MILLE
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTI
- aliquota per i terreni agricoli: 10,6 PER MILLE
- aliquota per le aree fabbricabili: 10,6 PER MILLE
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 10,6 PER MILLE, di cui la quota pari al 7,6 PER MILLE è riservata allo Stato;
- aliquota per i fabbricati categoria A (esclusi A10), C2, C6, C7 (diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze): 10,6 PER MILLE
- aliquota per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti: 10,6 PER MILLE.

3. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Di dichiarare la presente, essendo propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione, con separata votazione - voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Sig. Generoso Emilio Daniele) - immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Pozzo d'Adda

Città Metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Dott. Andrea VILLA

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio BRAMBILLA

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Settore Economico-Finanziario
Proposta n. 45

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2025**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere:

Favorevole

Comune di Pozzo d'Adda, lì 11-11-2024

IL RESPONSABILE
Dott. Antonio AMENTA

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Settore Economico-Finanziario
Proposta n. 45

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2025**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere:

Favorevole

Comune di Pozzo d'Adda, lì 11-11-2024

IL RESPONSABILE
Dott. Antonio AMENTA

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

NUMERO 43	DATA 22-11-2024	Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2025
---------------------	---------------------------	--

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 TUEL/2000)

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato il giorno 06-12-2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto fino al 21-12-2024

L'Istruttore di Segreteria incaricato
Mariarosaria SCIMONE

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

NUMERO	DATA	Oggetto:
43	22-11-2024	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` (art. 134 co.3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pozzo d'Adda 31-12-2024

Il Segretario Generale
Dott. BRAMBILLA Fabrizio

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

